

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1197 del 21/09/2020

Seduta Num. 37

Questo lunedì 21 **del mese di** settembre
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/759 del 17/06/2020

Struttura proponente: SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE,
IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI NORMATIVI, AI SENSI DELL'ART. 11,
COMMA 1, DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marco Deserti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (di seguito "Legge"), ed in particolare, in riferimento alle autorizzazioni per particolari attività, il comma 1, dell'art. 11, che dispone "Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;

Preso atto che:

- con propria deliberazione n. 45 del 21/01/2002 «CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO'», in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 11 sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di particolari attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose;
- con successiva propria deliberazione n. 554 del 08/04/2019 "ESPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 45/2002 PUNTO 5) RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE" si è reso necessario confermare alcuni aspetti specifici del punto 5) della propria deliberazione n. 45/2002;

Ritenuto di:

- aggiornare i criteri stabiliti con le suddette deliberazioni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- aggiornare la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo relativamente ad ulteriori tipologie di sorgenti a cui applicare i criteri stabiliti con il presente atto;

- semplificare le procedure riguardanti alcune attività rumorose temporanee complesse, fissando, contestualmente i vincoli indispensabili, da rispettare a livello regionale, per la tutela della salute della popolazione;

Considerata la necessità, anche sulla base delle evolute esigenze territoriali e del principio di sussidiarietà in materia, di definire con la presente Direttiva le prescrizioni, i criteri e le indicazioni per la regolamentazione e la programmazione delle attività rumorose temporanee, in funzione della vocazione degli ambiti territoriali comunali;

Ritenuto, conseguentemente, necessario sostituire la precedente direttiva recante «Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'» adottata con propria deliberazione n. 45/2002;

Ritenuto di approvare la Direttiva "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente la direttiva approvata con propria deliberazione n. 45 del 21 gennaio 2002;

Ritenuto, inoltre, di applicare la presente direttiva alle istanze che verranno presentate dalla data d'entrata in vigore del presente provvedimento;

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 83/2020 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 733/2020, concernente "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali

e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Sentita, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della Legge, la Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Mobilità che ha espresso il proprio parere favorevole in data 01/07/2020;

Sentito, ai sensi dell'art. 6, della legge regionale 31 marzo 2009, n. 13, il Consiglio delle Autonomie Locali che ha espresso il proprio parere favorevole con modifiche in data 23/07/2020;

Sentita, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della Legge, la Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Mobilità che ha espresso il proprio parere favorevole in data 09/09/2020;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di adottare la Direttiva inerente "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15", allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di far cessare l'efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, della propria deliberazione n. 45 del 21/01/2002 «CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO'» e della propria deliberazione n. 554 dell'8/04/2019 "ESPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 45/2002 PUNTO 5) RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE”;

- di definire l'entrata in vigore del presente provvedimento a decorrere dal giorno **16 Ottobre 2020**;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, nonché in materia di trattamento dati personali, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative vigenti ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15.

1. PREMESSA

La presente direttiva definisce, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001 (di seguito denominata "Legge"), le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai limiti acustici fissati dalla normativa, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose.

1.1 I Comuni, sulla base delle presenti prescrizioni, criteri ed indirizzi, adottano uno specifico **regolamento delle attività temporanee rumorose** ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 447/1995 (di seguito denominato "**Regolamento**").

1.2 Da dette prescrizioni, criteri ed indirizzi sono escluse le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali gli schiamazzi e l'utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

La presente direttiva si applica alle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le seguenti definizioni:

- a. **attività temporanea**: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- b. **attività agricola**: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- c. **cantiere temporaneo o mobile**: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
- d. **cantiere interno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- e. **cantiere esterno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- f. **manifestazione temporanea**: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- g. **manifestazione temporanea in sito dedicato**: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
- h. **manifestazione temporanea in sito occasionale**: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;

- i. **ricettore**: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- j. **ricettore sensibile**: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- k. **sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- l. **vincolo**: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

3. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

3.1. VINCOLI E LIMITI

Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.

In attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 447/1995, gli **avvisatori acustici** possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle **ore 7.00** alle **ore 20.00**. Le **lavorazioni disturbanti**, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, dalle **ore 8.00** alle **ore 13.00** e dalle **ore 15.00** alle **ore 19.00**.

3.1.1 CANTIERI ESTERNI

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi **non deve** mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.

Durante gli orari in cui **non** è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle **ore 7.00** alle **ore 8.00**, dalle **ore 13.00** alle **ore 15.00** e dalle **ore 19.00** alle **ore 20.00**, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

3.1.2 CANTIERI INTERNI

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in **ambienti interni** ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;

- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

3.1.3 Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. **Per gli edifici scolastici** tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

3.1.4 Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente Direttiva, nei casi documentabili di:

- necessità di **ripristino urgente** dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.)
- **situazione di pericolo** per l'incolumità della popolazione.

3.2 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

3.2.1 ISTANZA SINGOLA

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nel Regolamento oppure, qualora non ancora emanato, quelli di cui al precedente punto 3.1, necessita di **comunicazione** da inviare allo Sportello Unico competente (di seguito denominato "SU"), **almeno 20 giorni** prima dell'inizio dell'attività, come da **Mod. 1**. L'attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari riportati nel Regolamento oppure, qualora non ancora emanato, quelli di cui al precedente punto 3.1, possono richiedere **specifica deroga**. A tal fine va presentata domanda allo SU, **almeno 45 giorni** prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel **Mod. 2**, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpa, entro 30 giorni dalla richiesta. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

3.2.2 ISTANZA A CARATTERE GENERALE

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al **Mod. 3**, allo SU, e ad Arpae, per conoscenza, **almeno 60 giorni** prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, **di validità annuale** ovvero per tutta la **durata dell'appalto**, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se **entro 45 giorni** dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo SU e ad Arpae, per conoscenza, **almeno 15 giorni** prima dell'avvio delle attività, una **comunicazione integrativa**, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se **entro 10 giorni** dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

4. ATTIVITÀ AGRICOLE

4.1 Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge, di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

4.2 Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto 4.1 le attività agricole **in postazione fissa**, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo SU apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:

- a. in caso di installazione di macchine/impianti a **distanza inferiore a 200 metri** da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
- b. in caso di installazione delle suddette macchine a **distanza inferiore a 50 metri** da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

5. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

5.1 LIMITI ACUSTICI

Le **manifestazioni temporanee in sito dedicato** devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella A** allegata.

Le **manifestazioni temporanee in sito occasionale** devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella B** allegata.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) $L_{A_{Smax}}$, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle A e B devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

5.2 VINCOLI

5.2.1 I Comuni provvedono a definire nel proprio Regolamento una specifica tabella del tipo A o tipo B per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni in relazione alla "sostenibilità acustica" dei medesimi, sia sulla base dell'utilizzo storico, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle segnalazioni di Arpae, ecc.. L'indicazione della durata massima degli eventi da riportare nelle singole tabelle di tipo A e di tipo B deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

5.2.2 I Comuni che si dotano del **Regolamento**, in funzione della vocazione degli ambiti territoriali, possono definire vincoli diversi da quelli delle Tabelle A e B della presente Direttiva, in cui **limite orario, durata e numero massimo di giorni/anno**, previsti per le diverse tipologie di manifestazioni, hanno valenza indicativa, ferma restando la valenza prescrittiva dei limiti acustici ivi stabiliti.

5.2.3 I Comuni provvedono, se necessario, all'aggiornamento periodico delle singole tabelle relative ad ogni sito individuato.

5.3 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e B, così come assunte nel Regolamento, necessita di comunicazione da inoltrare allo SU **almeno 30 giorni** prima dell'inizio dell'attività, come da **Mod. 4**. La manifestazione può svolgersi se, **entro tale termine**, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e di tipo B, così come assunte nel Regolamento, possono richiedere allo SU un'**autorizzazione in deroga almeno 45 giorni** prima dell'inizio

della manifestazione, come da **Mod. 5**. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, acquisito, eventualmente, il parere di Arpae, **entro 30 giorni** dalla richiesta.

Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere **autorizzate in maniera espressa**. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

6. PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Il presente punto fornisce alcune prescrizioni e indicazioni per disciplinare, all'interno del Regolamento, l'impiego di particolari sorgenti sonore.

L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende **autorizzato in deroga** e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

6.1 MACCHINE DA GIARDINO

L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito di norma nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle **ore 8.00 alle ore 13.00** e dalle **ore 15.00 alle ore 19.00**. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle **ore 9.00 alle ore 12.00** e dalle **ore 16.00 alle ore 19.00**. Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

6.2 ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito di norma nei giorni feriali dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** e dalle **ore 16.00 alle ore 19.00**.

6.3 CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- **fascia oraria:** dall'alba al tramonto;
- **cannoncini:** cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
- **altri tipi di dissuasori:** tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di

norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più **dispositivi posti a distanza ravvicinata**, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

6.4 CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- **fascia oraria:** divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- **periodo di utilizzo dei dispositivi:** dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

6.5 SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del **verde pubblico** (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle **ore 7.00 alle ore 20.00**.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il **lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche** e le attività connesse alla **raccolta dei rifiuti urbani e assimilati** (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono di norma consentite nei giorni feriali, compreso il sabato. I Comuni definiscono nel proprio Regolamento eventuali vincoli di orario, anche sulla base della specifica regolamentazione per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, differenziando, se del caso, le diverse aree urbane in funzione della specifica destinazione d'uso e della sensibilità.

7. MISURAZIONI E CONTROLLI

7.1 MISURE

I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati, ai sensi della presente direttiva, nei Regolamenti comunali e/o nella specifica autorizzazione.

Per le attività di cantiere, il L_{Aeq} , come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.

Per le manifestazioni, i parametri di misura, riportati nelle tabelle di tipo A e B, come assunte nel Regolamento, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

1. L_{Aeq} , come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
2. L_{AS} , definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente

rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia avvenuto almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della *time-history* o della registrazione grafica.

Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 L_{ASmax}, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 2).

Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.

7.2 CONTROLLI

Le attività di controllo sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono di Arpae, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge. Tenuto conto della particolarità della materia, tale attività di controllo viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

8. SANZIONI

Gli Enti locali, nel rispetto delle competenze, provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16 della Legge.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

9.1 Entro **12** mesi dall'entrata in vigore della presente Direttiva i Comuni provvedono a dotarsi del Regolamento sulle attività temporanee rumorose, o ad adeguare il Regolamento vigente, sulla base delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi ivi previsti. In particolare, i Comuni, nel rispetto di quanto previsto a tutela dei ritmi biologici dall'art. 11, c. 2 della Legge, hanno facoltà di adeguare i vincoli e le tempistiche procedurali definiti nella presente Direttiva, in funzione della vocazione e delle caratteristiche del proprio territorio, fatti salvi i limiti acustici in essa previsti che hanno carattere prescrittivo.

9.2 Nelle more dell'adozione del Regolamento di cui alla presente Direttiva, i Comuni provvisti di proprio regolamento ai sensi della D.G.R. n. 45/2002, possono continuare ad applicare le disposizioni ivi previste. Per i Comuni sprovvisti di proprio regolamento quanto stabilito dalla presente Direttiva è da ritenersi immediatamente applicabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività rumorose temporanee, ai sensi dell'art. 11 della Legge. In quest'ultimo caso i Comuni applicano le Tabelle A e B, adeguando, eventualmente, il solo numero massimo di eventi l'anno consentiti in ogni singolo sito, sulla base della valutazione dell'attitudine del medesimo ad ospitare manifestazioni e della "sostenibilità acustica" dello stesso.

9.3 Decorsi **12** mesi dell'entrata in vigore della presente Direttiva, i Comuni sprovvisti di Regolamento, o provvisti di Regolamento non adeguato alla stessa, autorizzano le manifestazioni, per singolo sito, secondo i vincoli e i limiti acustici di cui alle Tabelle A e B.

9.4 Le istanze già presentate prima dell'entrata in vigore della presente Direttiva, si concludono secondo le previsioni della disciplina previgente.

I valori di LAeq di cui alle presenti tabelle non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

TABELLA A: sito dedicato di cui al punto 2, lett. g

Tabella tipo da predisporre per ciascun sito destinato ad ospitare “manifestazioni temporanee in sito dedicato” di cui all’ art. 4 c.1, lett. a) della legge n. 447/1995.

Sito destinato a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

SITO	Affluenza	N. Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq (dB)	Limite in facciata LAS (dB)	Limite Orario	Limite per il pubblico LASmax (dB)
Individuazione cartografica	Afflusso atteso > 5000 persone	6	8h	70	75	24.00	108
	Afflusso atteso >300 persone	10	4h	65	70	23.30 (1) 00.30 (2)	108

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA B: sito occasionale di cui al punto 2, lett. h

Tabella tipo da predisporre per ciascun sito destinato ad ospitare “manifestazioni temporanee in sito occasionale”

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max. di gg/anno	Limite in facciata LAeq (dB)	Limite in facciata LAS (dB)	Limite Orario	Limite per il pubblico LASmax (dB)
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	23.00	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	23.00	108
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23.00	108
4	Discoteche e similari all'aperto (cinema all'aperto, etc.)	> 200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
5	Attività musicali o di spettacolo all'aperto quali ad es. cinema, piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	23.30	108

Mod. 1

(di cui al punto 3.2.1)

**Allo Sportello Unico competente
Comune di _____**

Io sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____
n _____ in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____

COMUNICO

l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici

con sede in via _____ n _____
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati nel Regolamento, oppure, qualora non ancora emanato, quelli di cui al punto 3. della D.G.R. n. _____ attuativa della L.R. n. 15/2001.

Allega alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

.....
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

Mod. 2

(di cui al punto 3.2.1)

**Allo Sportello Unico competente
Comune di _____**

Io sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____
n _____ in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____

RICHIEDO

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, per l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici

con sede in via _____ n _____
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine dichiaro di **NON** essere in grado di rispettare:

- gli orari
- i valori limite per il rumore

riportati nel Regolamento oppure, qualora non ancora emanato, al punto 3. della D.G.R. n. _____ attuativa della L.R. n. 15/2001

per i seguenti motivi:

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Mod. 3

(di cui al punto 3.2.2)

**Allo Sportello Unico competente
Comune di _____**

Io sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____
n _____ in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____

COMUNICO

ai fini dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, l'attivazione di cantieri:

- per la manutenzione delle strade
- per la realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, ecc.)

Ulteriori specificazioni sulle aree interessate (se disponibili) _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine allego alla presente una valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica, per il/i cantiere/i tipo, in cui:

- ⇒ vengono descritte le attività di cantiere e la durata complessiva; vengono individuate le lavorazioni effettuate ed i macchinari utilizzati, con le durate temporali ed i corrispondenti livelli di potenza sonora L_W (o di potenza sonora per unità di superficie, in caso di sorgenti "areali") oppure livelli sonori L_P a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da dati di letteratura o da specifiche banche-dati;
- ⇒ vengono stimati, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, i livelli sonori L_{Aeq} , su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere [curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A)];
- ⇒ vengono individuate le distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro L_{Aeq} (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso:
 $70 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 80 \text{ dB(A)}$
 $L_{Aeq} > 80 \text{ dB(A)}$;
- ⇒ vengono elencati tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo.

Dichiaro che, al fine di contenere il disagio arrecato ai residenti nelle aree interessate, i medesimi verranno informati con congruo anticipo circa lo svolgimento e la durata delle attività di cantiere attraverso appropriate azioni di informazione.

Per tutto il periodo sopra indicato, mi impegno a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione delle singole aree in cui le attività di cantiere verranno svolte (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia ragionevole stimare un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, mi impegno ad integrare la documentazione in allegato alla presente, con una specifica comunicazione, redatta da un Tecnico competente in acustica, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività medesime, in cui verranno indicati la collocazione del cantiere, i livelli sonori LAeq dB(A) attesi al/ai ricettori più esposti e la relativa durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori che verranno messe in atto per contenere l'impatto acustico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

.....
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

Mod. 4

(di cui al punto 5.3)

**Allo Sportello Unico competente
Comune di _____**

lo sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____
n _____ in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione C.C.I.A.A. _____ C.F. o P.IVA _____

COMUNICO

l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

con sede in via _____ n _____
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____
con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati nel Regolamento, oppure, qualora non ancora emanato, al punto 5. e alla Tabella A / Tabella B della D.G.R. n. _____ attuativa della L.R. n. 15/2001.

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

.....
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

Allegato 5

(di cui al punto 5.3)

Allo Sportello Unico competente
Comune di _____

Io sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____
n _____ in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____

RICHIEDO

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

con sede in via _____ n _____
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____
con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiaro di **NON** essere in grado di rispettare:

- gli orari
- i valori limite per il rumore

riportati nel Regolamento oppure, qualora non ancora emanato, al punto 5. e alla Tabella A / Tabella B della D.G.R. n. _____ attuativa della L.R. n. 15/2001

per i seguenti motivi:

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Deserti, Responsabile del SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/759

IN FEDE

Marco Deserti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/759

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1197 del 21/09/2020

Seduta Num. 37

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando